

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 16-11-1973

Provvidenze per costruzione, ampliamento, arredamento e rinnovo di arredamento degli esercizi alberghieri e degli impianti turistici complementari della Regione Campania.

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Allo scopo di incentivare la costruzione di impianti ricettivi alberghieri e di impianti turistici complementari e di migliorare quelli esistenti, onde qualificare maggiormente l' offerta turistica della Campania, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi in conto capitale ad Enti pubblici e ad operatori privati nei limiti e secondo le procedure di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 2

Per opere di ristrutturazione, ammodernamento, miglioramento, arredamento o rinnovo di arredamento di alberghi, esclusi quelli classificati di lusso, di pensioni, locande, villaggi turistici, autostelli e aziende della ristorazione, la Regione concede agli operatori turistici, di cui all' art. 1, un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 25% della spesa riconosciuta ammissibile dall' Istituto di credito finanziatore o, se viene impiegato capitale proprio per le opere di cui sopra, il contributo del 25% viene concesso sulla metà del capitale impiegato.

ARTICOLO 3

Per la costruzione e la realizzazione di campeggi, case per ferie, alberghi per la gioventù, rifugi montani, stabilimenti termali e balneari, opere, servizi ed impianti turistici complementari, compresi impianti sportivi e ricreativi o, comunque, atti a favorire ed incrementare lo sviluppo del turismo, la Regione concede, agli operatori turistici di cui all' art. 1, un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 25% della spesa riconosciuta ammissibile dall' Istituto di credito finanziatore o, se viene impiegato capitale proprio per le opere di cui sopra, il contributo del 25% viene concesso sulla metà del capitale impiegato.

ARTICOLO 4

Le opere di cui ai precedenti articoli 2 e 3, se realizzate nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1953, n. 991 e successive modificazioni, potranno godere di un contributo aggiuntivo del 10%.

ARTICOLO 5

I contributi di cui ai precedenti articoli sono corrisposti ai soggetti beneficiari in un' unica soluzione previo accertamento dell' effettiva esecuzione delle opere e degli impianti e della spesa relativa.

Tale controllo è effettuato dall' Assessorato per il Turismo.

ARTICOLO 6

Gli interessati alla concessione dei contributi di cui sopra dovranno presentare apposita domanda diretta al Presidente della Giunta regionale non oltre due mesi dall' inizio delle opere ammesse al contributo.

La domanda dovrà essere corredata dal progetto di massima dell' opera, dal preventivo di spesa e da una relazione tecnica, e per i lavori di arredamento e rinnovo di arredamento, dalle copie delle relative fatture, nonché dalle dichiarazioni del richiedente che per la medesima opera non abbia usufruito di altro contributo da parte di Enti pubblici.

Le domande e la documentazione allegata dovranno essere presentate tramite gli Enti Provinciali per il Turismo entro la cui giurisdizione territoriale si prevede l' esecuzione dell' opera.

Gli Enti, nel trasmettere la domanda alla Regione, dovranno far pervenire una prima sommaria relazione con il proprio motivato parere.

ARTICOLO 7

I contributi sono concessi, con provvedimenti della Giunta Regionale della Campania e con decreto del Presidente della Giunta, sentito il parere di una Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta, e composta:

- dall' Assessore per il Turismo che la convoca e la presiede;
- da un rappresentante dell' Assessorato regionale all' Urbanistica;
- da un rappresentante dell' Assessorato alla Programmazione;
- da un rappresentante degli Enti Provinciali per il Turismo della Regione;

- da un rappresentante dell' Associazione regionale albergatori;
- da un rappresentante dell' Associazione regionale pubblici esercizi;
- da un rappresentante dell' Associazione regionale agenzie di viaggio;
- da un rappresentante delle Camere di Commercio della Regione;
- da un rappresentante di organizzazioni operanti nel territorio regionale, senza fini di lucro, per lo sviluppo del turismo dei giovani e dei lavoratori;
- da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, a carattere nazionale, operanti nella regione.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell' Assessorato regionale per il Turismo.

ARTICOLO 8

Nel decreto del Presidente della Giunta di cui all' articolo precedente, è precisata la spesa riconosciuta ammissibile e la percentuale del contributo in conto capitale.

Il decreto deve precisare anche il termine entro il quale, sotto pena di decadenza del provvedimento di erogazione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) il progetto esecutivo dell' opera ammesso al contributo;
- b) il consuntivo di spesa;
- c) gli adempimenti amministrativi e le licenze varie necessari all' esecuzione dell' opera.

ARTICOLO 9

Ferme restando le norme di legge vigenti sul vincolo di destinazione alberghiera, gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi in conto capitale, ai sensi della presente legge, sono vincolati alla destinazione indicata nel decreto di concessione per un periodo di dieci anni.

Il vincolo di cui sopra viene trascritto a cura e a spese del beneficiario della concessione.

Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme decisione della Giunta medesima, può autorizzare la cancellazione del vincolo quando si accerti l' impossibilità della destinazione e la non convenienza di essa e sempre dietro rimborso della somma residua proporzionale agli anni di vincolo.

ARTICOLO 10

Possono essere ammesse ai benefici della presente legge:

- 1) tutte le opere iniziate entro i tre mesi precedenti all' entrata in vigore della presente legge;
- 2) tutte le opere iniziate dopo il 1° aprile 1972;
- 3) tutte le opere per le quali sia stata presentata istanza di ammissione al Ministero del Turismo e dello spettacolo, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326, a datare dal 1° gennaio 1972.

Per queste opere si possono riproporre le istanze entro e non oltre i tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge secondo le modalità previste dagli articoli precedenti.

ARTICOLO 11

All' onere derivante dagli interventi di cui alla presente legge, si farà fronte per lire 1.000.000.000 con gli stanziamenti di cui al Cap. 691 del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1973 e per lire 500.000.000 con gli stanziamenti di cui al Cap. 65 del bilancio per l' anno finanziario 1972 prorogato con legge regionale a tutto il 31 dicembre 1973.

ARTICOLO 12

Le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste dal DPR 30 giugno 1967, n. 1532 (Cassa del Mezzogiorno), per le iniziative turistiche alberghiere e per opere, impianti e servizi complementari, non sono tra loro cumulabili.

ARTICOLO 13

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 16 novembre 1973